

Allegato "A" al rep.n. 10259/8264

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"PORDENONE CALCIO S.R.L."

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, per gli effetti della Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, una società sportiva a responsabilità limitata denominata **"PORDENONE CALCIO S.R.L."**.

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel Comune di Pordenone.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire l'indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato depositando apposita dichiarazione presso il registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi (di seguito F.I.G.C.).

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società può:

- a) gestire impianti e strutture sportive, con servizi connessi, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- b) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni, segni distintivi ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

La società può detenere partecipazioni anche in società produttive di servizi e commerciali comunque connesse con il proprio oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo n. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pub-

blico e le attività previste dal decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 30 (trenta) giugno 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.

Articolo 5

Capitale sociale e altre risorse finanziarie - Portali on line per la raccolta di capitali (c.d. Equity Crowdfunding)

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, con facoltà di prevedere diverse categorie di quote, ricorrendone le condizioni di legge.

In data 30 novembre 2018 con verbale a rogito Dr. Orazio Greco, Notaio in Pordenone, è stato deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ad Euro 83.440,00 (ottantatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) e quindi per Euro 33.440,00 (trentatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) al prezzo complessivo di Euro 2.200.000,00 (duemilioni- duecentomila virgola zero zero) di cui Euro 2.166.560,00 (duemilionicentosessantaseimilacinquecentosessanta virgola zero zero) per sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, in forma inscindibile, con termine finale di sottoscrizione al 15 (quindici) marzo 2019 (duemiladiciannove).

In data 12 marzo 2019, con verbale a rogito Dr. Orazio Greco, Notaio in Pordenone, è stato prorogato il predetto termine al 15 (quindici) maggio 2019 (duemiladiciannove).

Il possesso di partecipazioni in altre società o enti aventi attività analoga o affine è regolato dalle norme e dalle direttive della F.I.G.C., nonché dalle disposizioni applicabili in materia.

Articolo 6

Operazioni sul capitale

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

In deroga all'art. 2468, comma 1, c.c., ove ricorrano i presupposti di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le quote di partecipazione potranno costituire oggetto di offerta al pubblico di prodot-

ti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali tempo per tempo vigenti. Pertanto, ove ricorrano le condizioni di legge, la società potrà effettuare la raccolta di capitale di rischio secondo la procedura indicata nel Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7

Finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e cio' previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 codice civile.

Articolo 8

Disciplina delle partecipazioni sociali.

Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, la società, qualora rivesta la natura di società a responsabilità limitata avente i requisiti, oggettivi e soggettivi, della piccola media impresa, può emettere categorie di quote fornite di diritti diversi, nei limiti imposti dalla legge, e può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi 2 e 3, c.c.. Precisamente, la società può emettere categorie di quote quali quelle di seguito descritte:

- quote di partecipazione al capitale di categoria "C", dota-

te di pieni diritti patrimoniali e, altresì, del diritto di co-vendita come definito e disciplinato dal successivo articolo 8-bis, nonché del diritto di voto nell'assemblea speciale dei soci titolari di quote di categoria "C", ogni volta che ciò sia necessario per l'approvazione di decisioni dell'assemblea generale dei soci che pregiudichino i diritti dei titolari di quote di categoria "C", in applicazione analogica dell'art. 2376 c.c.. Dette quote di partecipazione sono sprovviste del diritto di voto nelle assemblee della società e non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello Statuto, rimanendo, quindi, liberamente trasferibili;

- quote di partecipazione al capitale di categoria "B", dotate di pieni diritti patrimoniali e, altresì, del diritto di co-vendita come definito e disciplinato dal successivo articolo 8-bis, nonché del diritto di voto nell'assemblea speciale dei soci titolari di quote di categoria "B", ogni volta che ciò sia necessario per l'approvazione di decisioni dell'assemblea generale dei soci che pregiudichino i diritti dei titolari di quote di categoria "B", in applicazione analogica dell'art. 2376 c.c.. Dette quote di partecipazione sono sprovviste del diritto di voto nelle assemblee della società e non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello Statuto, rimanendo, quindi, liberamente trasferibili. I titolari delle quote di partecipazione di categoria "B", in caso di aumento di capitale a pagamento offerto a terzi, hanno il diritto di sottoscrivere detto aumento in via prioritaria rispetto a terzi, accordando comunque precedenza ai titolari delle quote di partecipazione di categoria "A" e "A1".

Delle quote di categoria "C" e "B", in quanto prive del diritto di voto, non si terrà conto ai fini della determinazione dei quorum e delle maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge e/o dallo Statuto per le assemblee generali dei soci. Dette quote potranno essere emesse solo qualora la società rivesta la qualifica di piccola media impresa e sia dotata dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente; pertanto, dal momento della eventuale perdita da parte della società della predetta qualifica e/o dei predetti requisiti:

- non potranno essere emesse nuove quote di categoria "C" e "B";
- manterranno i loro requisiti unicamente le quote di categoria "C" e "B" emesse anteriormente a tale momento;
- quote di partecipazione al capitale di categoria "A" o "quote ordinarie", che attribuiscono tutti i diritti patrimoniali, nonché tutti i diritti amministrativi, ivi espressa-

mente incluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci. I titolari delle quote di partecipazione di categoria "A", in caso di aumento di capitale a pagamento offerto a terzi, hanno il diritto di sottoscrivere detto aumento in via prioritaria rispetto a terzi, con preferenza rispetto ai titolari delle quote di partecipazione di categoria "B", ma accordando comunque precedenza ai titolari delle quote di partecipazione di categoria "A1".

- quote di partecipazione al capitale di categoria "A1" o "quote dei soci fondatori", che attribuiscono tutti i diritti patrimoniali, nonché tutti i diritti amministrativi, ivi espressamente incluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci, indipendentemente dalla loro misura rappresentativa del capitale sociale. I titolari delle quote di partecipazione di categoria "A1", in caso di aumento di capitale a pagamento offerto a terzi, hanno il diritto di sottoscrivere detto aumento in via prioritaria rispetto ai terzi e agli altri soci.

La percentuale di capitale rappresentato da categorie di quote prive del diritto di voto non potrà superare i limiti massimi previsti dalle norme inderogabili di legge.

In alternativa a quanto stabilito dall'art. 2740, comma 2, c.c. e dall'art. 36, comma 1-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, la sottoscrizione e la successiva alienazione delle partecipazioni sociali, ove la società rivesta la qualifica di piccola media impresa (PMI) costituita in forma di società a responsabilità limitata, potrà essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento, ai sensi di legge. Gli intermediari effettueranno la sottoscrizione in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito ad una offerta al pubblico di prodotti finanziari condotta tramite portale per la raccolta di capitale di rischio. La scelta di tale modalità comporterà l'obbligo, in capo ai sottoscrittori, del conferimento di un mandato ai predetti intermediari affinché i medesimi (i) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute; (ii) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione avrà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferita al sottoscrittore, non sarà trasferibile a terzi e non costituirà valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote; (iii) consenta-

no ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario, senza costi e/o oneri; (iiii) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza.

Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui sopra dovrà essere chiaramente indicato nel portale per la raccolta del capitale di rischio, ove verranno predisposte idonee modalità per consentire l'esercizio della relativa opzione.

Articolo 8-bis

Diritto di co-vendita e diritto di trascinamento

E' previsto il diritto di co-vendita, nel caso in cui i soci di controllo, successivamente ad una offerta al pubblico condotta attraverso portali per la raccolta di capitale di rischio, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo ai terzi, in favore degli investitori, diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 dell'art. 24 del Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale on line. Tale diritto è riconosciuto per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta e nei limiti della normativa tempo per tempo vigente.

Ai fini dell'esercizio del diritto di co-vendita, troveranno applicazione le seguenti disposizioni, restando inteso che, per "quota in vendita" si intende la quota che il socio di maggioranza intende vendere al terzo acquirente:

a) il socio di maggioranza dovrà comunicare ai soci di minoranza la propria intenzione di alienare al terzo acquirente la quota in vendita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, ivi compresa la PEC, indicate (i) l'entità della quota in vendita; (ii) il corrispettivo e tutte le altre condizioni regolanti la vendita; (iii) l'identità del terzo acquirente (comunicazioni covenditali);

b) il diritto di co-vendita potrà essere esercitato dal socio di minoranza inviando una comunicazione al socio di maggioranza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, ivi compresa la PEC, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di co-vendita (termine di co-vendita); il diritto di co-vendita potrà essere esercitato dal socio di minoranza per tutta o parte della propria quota, come segue: (i) nel caso in cui, a seguito del trasferimento, il socio di maggioranza mantenga il controllo

della società, per la parte della propria quota che corrisponde alla stessa percentuale della quota in vendita rispetto alla partecipazione complessiva del socio di maggioranza; (ii) nel caso in cui a seguito del trasferimento venga meno il controllo del socio di maggioranza cedente, per l'intera quota detenuta dal socio di minoranza;

c) in caso di esercizio del diritto di co-vendita, il socio di maggioranza dovrà fare in modo che il terzo acquirente acquisti (o faccia acquistare da altri), in aggiunta alla quota in vendita, la quota detenuta dal socio di minoranza per la quale sia stato esercitato il diritto di co-vendita; alternativamente, in caso di rifiuto da parte del terzo acquirente ad acquistare la stessa, il socio di maggioranza sarà tenuto ad acquistare (o fare acquistare da altri) la suddetta quota o rinunciare alla possibilità di eseguire la vendita che ha originato il diritto di co-vendita;

d) in caso di esercizio del diritto di co-vendita, la vendita della quota per cui tale diritto sia stato esercitato dovrà avere luogo contestualmente alla vendita al terzo acquirente della quota in vendita, al medesimo prezzo pro quota spettante al socio di maggioranza, nonché ai medesimi termini e condizioni di quelli relativi alla quota in vendita (tuttavia con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con il socio di maggioranza). Nel caso in cui, anche dopo l'esercizio del diritto di co-vendita, la vendita al terzo acquirente non avesse luogo per qualsiasi motivo, l'esercizio del diritto di co-vendita resterà senza effetto, il socio di maggioranza non avrà alcun obbligo o responsabilità e la procedura di cui al presente articolo dovrà essere nuovamente attivata prima di un'eventuale successiva vendita;

e) il caso di mancato esercizio del diritto di co-vendita, il socio di maggioranza potrà procedere alla vendita al terzo acquirente della quota in vendita entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di co-vendita. Ove la vendita non abbia luogo nel suddetto termine di 90 (novanta) giorni, la procedura di cui al presente articolo dovrà essere nuovamente attivata prima di una eventuale successiva vendita;

f) in caso di esercizio del diritto di co-vendita, il socio di minoranza, se così richiesto dal socio di maggioranza, sarà tenuto a sopportare la propria quota pro rata dei ragionevoli costi e spese sostenuti dal socio di maggioranza con riferimento alla vendita al terzo acquirente, a condizione che la vendita della quota del socio di minoranza al terzo acquirente sia completata;

g) nel caso in cui i soci di minoranza siano di numero rilevante e, comunque, superiori a 50 (cinquanta), le comunica-

zioni del socio di maggioranza previste dal presente articolo potranno essere effettuate a mezzo di pubblicazione su un numero minimo di 2 (due) quotidiani a diffusione regionale. Tali comunicazioni, rese nelle forme anzidette, avranno piena efficacia nei confronti dei soci aventi residenza o domicilio nel territorio della Regione in cui la società ha sede. Il diritto di co-vendita si intende trasferito dal socio di minoranza ai terzi che acquistino l'intera sua quota in conformità a quanto qui previsto.

Qualora il socio di maggioranza riceva un'offerta da uno o più soggetti terzi avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione del socio di maggioranza, il socio di minoranza avrà l'obbligo, se così richiesto dal socio di maggioranza, di vendere anch'esso al terzo acquirente l'intera quota di cui sia titolare.

Ai fini dell'esercizio del diritto di trascinarsi, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

a) il socio di maggioranza dovrà comunicare la propria intenzione di esercitare il diritto di trascinarsi al socio di minoranza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, ivi compresa la PEC, indicante l'identità del terzo acquirente, la data ed il luogo in cui la vendita a tale compratore è prevista avvenire, il prezzo e tutti gli altri termini e condizioni regolanti la stessa;

b) il socio di minoranza sarà tenuto a vendere la propria quota contestualmente, al medesimo prezzo pro quota spettante in relazione alla quota del socio di maggioranza, nonché ai medesimi termini e condizioni di quelli relativi alla predetta quota e purché il prezzo pro quota applicabile alla vendita sia almeno pari a quello previsto dall'art. 24 del presente statuto in relazione all'esercizio del diritto di recesso;

c) in caso di esercizio del diritto di trascinarsi, il socio di minoranza, se così richiesto dal socio di maggioranza, sarà tenuto a sopportare la propria quota pro rata dei ragionevoli costi e delle spese incorsi dal socio di maggioranza con riferimento alla vendita al terzo acquirente, a condizione che la vendita della quota del socio di minoranza al terzo acquirente sia completata;

d) nel caso in cui i soci di minoranza siano di numero rilevante e, comunque, superiori a 50 (cinquanta), le comunicazioni del socio di maggioranza previste dal presente articolo potranno essere effettuate, in tutto o in parte, a mezzo di pubblicazione su un numero minimo di 2 (due) quotidiani a diffusione regionale. Tali comunicazioni, rese nelle forme anzidette, avranno piena efficacia nei confronti dei soci a-

venti residenza o domicilio nel territorio della Regione in cui la società ha sede.

Articolo 9

Trasferimento delle partecipazioni tra vivi.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti al registro imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, alle condizioni di seguito indicate, sempre che tali limitazioni al trasferimento non contrastino con le norme e le direttive della F.I.G.C., nonché con le altre disposizioni applicabili in materia.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

Nel caso in cui, in violazione del diritto di prelazione, il socio trasferisca la partecipazione sociale per atto tra vivi, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel registro delle imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle

eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i centoventi giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, o, in mancanza di accordo, sarà determinato mediante l'intervento di un unico arbitratore nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove è ubicata la sede della società.

Il cedente ha facoltà di non accettare il responso dell'arbitratore ma dovrà pagare i costi della procedura.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la società.

In deroga alle disposizioni del presente articolo, i soci potranno liberamente trasferire le partecipazioni a proprie controllate, controllanti o società controllate dalla medesima controllante; agli effetti del presente articolo, con il termine "controllate" si intendono le società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2 del codice civile.

La cessione delle partecipazioni sarà altresì possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci iscritti nel registro delle imprese.

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo non spetta ai soci titolari di partecipazioni prive del diritto di voto. Tali partecipazioni, inoltre, potranno essere liberamente trasferite senza necessità di accordare il diritto di prelazione agli altri soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese.

Articolo 10

Costituzione del pegno sulle partecipazioni

La partecipazione può formare oggetto di pegno.

La costituzione del pegno sulla partecipazione sociale dovrà essere preventivamente comunicata alla F.I.G.C.

Nel caso di pegno, il voto relativo alle partecipazioni sociali costituite in pegno spetta al socio.

Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio.

Gli amministratori devono annotare i vincoli nel registro delle imprese.

In caso di inosservanza, si applicheranno le sanzioni previste dalle disposizioni della F.I.G.C..

Articolo 10-bis

Patti parasociali

Nel caso in cui la società intenda effettuare una raccolta di capitale di rischio tramite un portale on line nell'osservanza del Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, qualora risultassero sottoscritti dei patti parasociali, i soci aderenti sono obbligati a darne tempestiva comunicazione alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato sul sito internet della società."

Articolo 11

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 12

Diritto di voto e quorum assembleari

Hanno diritto di voto i soci che, alla data dell'assemblea, risultino iscritti presso il Registro delle Imprese e, nel caso di partecipazioni dematerializzate, giustifichino la propria qualità di soci (o di titolari di diritti reali sulle quote che attribuiscono il diritto di voto) esibendo idoneo titolo di legittimazione per l'esercizio di tale diritto sociale.

Il diritto di voto potrà essere esercitato solo da chi risulti titolare di quote che attribuiscono tutti i diritti amministrativi, ivi espressamente incluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci.

In ogni caso, salvi eventuali diritti particolari attribuiti a singoli soci dal presente Statuto ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Un singolo rappresentante non può raccogliere deleghe per un numero di soci superiore a 10 (dieci).

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-

fetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al capitale dotate di diritto di voto ai sensi del presente Statuto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale dotate di diritto di voto ai sensi del presente Statuto

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13

Assemblea

Le decisioni dei soci debbono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Articolo 14

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata, dall'organo amministrativo anche fuori del comune ove e' posta la sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e il voto favorevole di

due terzi dei presenti.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore piu' anziano d'età (nel caso di nomina di piu' amministratori).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o piu' scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali

gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del presente articolo.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 15-bis Assemblee speciali

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci che pregiudichino i diritti delle quote prive del diritto di voto devono essere preventivamente approvate anche dall'assemblea speciale dei soci appartenenti alla categoria interessata.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili dall'assemblea stessa. Gli amministratori ed i sindaci della società hanno diritto di partecipare alle assemblee speciali.

Nel caso in cui i soggetti interessati siano di numero rilevante e, comunque, superiori a 50 (cinquanta), la convocazione dell'assemblea prevista dal presente articolo potrà essere effettuata a mezzo di pubblicazione su un numero minimo di 2 (due) quotidiani a diffusione regionale. Tale convocazione, se resa nella forma anzidetta, avrà piena efficacia e validità nei confronti dei soci aventi residenza o domicilio nel territorio della Regione in cui la società ha sede.

Le maggioranze nelle assemblee speciali si calcolano sulla base della percentuale detenuta dai titolari di quote appartenenti alla categoria interessata da ciascuna assemblea spe-

ciale. Per i quorum delle assemblee speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2368 c.c. e 2369 c.c., relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Articolo 16 **Amministratori**

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Il consiglio potrà inoltre nominare uno o più vice presidenti, se al riguardo non abbia provveduto l'assemblea.

Per organo amministrativo si intende pertanto l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, e' consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessita' di motivazione, ovvero di giusta causa. E' ammessa la rieleleggibilità.

Nel caso sia stato nominato un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, le persone che esercitano o potenzialmente pos-

sono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società o con quella dei soci.

Qualora gli amministratori siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi della F.I.G.C. che comportino la preclusione o l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della società nei confronti della F.I.G.C. - eventualmente ricoperte dagli stessi amministratori - saranno svolte da altro amministratore della società a ciò delegato.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, tali funzioni saranno svolte da una persona all'uopo designata dall'assemblea dei soci.

Articolo 17

Decisioni degli amministratori

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni degli amministratori devono essere assunte esclusivamente mediante deliberazione in adunanza collegiale.

Articolo 18

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il presidente convoca gli amministratori, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Gli amministratori si riuniscono presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento

della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto codice civile.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 20

Rappresentanza

La rappresentanza della società davanti ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico o, in caso di loro assenza o impedimento, ad un vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, a uno degli amministratori delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Chiunque agisca in rappresentanza della società deve possedere i requisiti richiesti dalle regole dalle norme e dalle direttive della F.I.G.C., nonché dalle disposizioni applica-

bili in materia.

Articolo 21

Compensi degli amministratori

I soci possono assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un' indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dagli stessi soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 22

Organo di controllo

E' obbligatoria per gli effetti dell'articolo 10 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, e comunque negli altri casi previsti dalla Legge, la nomina di un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti.

Per la composizione, i poteri, il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge tempo per tempo vigenti, fermo restando che la Società potrà optare per una composizione non monocratica di detto Organo di Controllo.

Articolo 23

Revisione legale

In alternativa all'organo di controllo, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore anche in forma societaria.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni e per quanto non espressamente previsto si rinvia altresì alle disposizioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 24

Recesso del socio

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partici-

zioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- ai soci che abbiano sottoscritto, o acquistato, quote emesse dalla società nel contesto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari, relativa ad un progetto determinato e non ad un aumento puro di capitale. In tal caso, il diritto di recesso non è esercitabile prima della scadenza, espressamente indicata in sede di offerta, dei termini fissati per il raggiungimento dell'obiettivo connesso al progetto di riferimento.

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e dovrà pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso o con un preavviso di giorni 30 (trenta) nel caso di recesso riferito ad una quota sottoscritta o acquistata nel contesto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari, relativa ad un progetto determinato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 25".

Art. 25

Determinazione del valore della partecipazione del recedente

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene nor-

malmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo si applica l'analogia disciplina prevista per il diritto di prelazione di cui all'articolo 9.

Il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 codice civile. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere allo scioglimento della società.

Art. 26

Esclusione del socio

Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società';
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società' concorrente.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale

non spetta il diritto di voto, ma solo il diritto di partecipare all'assemblea.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente articolo 25, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Articolo 27

Bilancio d'esercizio e utili

Gli esercizi sociali iniziano l'1 (uno) luglio e si chiudono il 30 (trenta) giugno dell'anno solare successivo.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente articolo 11, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro, 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci e salvo quanto previsto al comma successivo.

Una quota parte degli utili non inferiore al 10% (dieci per cento) dovrà essere destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatte salve le destinazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso di cui al precedente comma, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione, da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del codice civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter del codice civile. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capitolo VIII libro V del codice civile.

Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. che potrà consentire lo svolgimento dell'attività sino al termine della stagione in corso.

Articolo 29

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio ap-

provato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 30

Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e l'Organo di Controllo, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente ovvero, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in via rituale secondo diritto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione del costo stesso.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 24.

Art. 31

Disposizioni generali

Il domicilio dei soci, degli amministratori o dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta nel registro delle imprese.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e i regolamenti della F.I.G.C..

Firmato Mauro Lovisa

Firmato Orazio Greco Notaio (Impronta del Sigillo)